



ATTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DI DIFESA CONNESSI ALL'ASSISTENZA PROCESSUALE.

(approvato con Determinazione DG n. 51 del 09.06.2017)

Il presente atto disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità, le procedure ed i limiti per l'ammissione ed il riconoscimento del diritto del dipendente alla assunzione a carico dell'Agenzia Forestas (di seguito Agenzia) degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale, e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore di dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 1

SOGGETTI INTERESSATI

1. Soggetti interessati sono i lavoratori con contratto, a tempo determinato o indeterminato, di lavoro subordinato con l'Agenzia.

La medesima tutela viene riconosciuta al Direttore Generale e all'Amministratore Unico.

2. Non godono del diritto al rimborso di cui al presente atto organizzativo i componenti di commissioni od organi provvisori, né i collaboratori a qualunque titolo o comunque i soggetti legati all'Agenzia Forestas da contratti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il diritto al rimborso riguarda i procedimenti dinanzi l'Autorità Giudiziaria civile, penale o contabile, aperti contro, esclusivamente o no, i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Non rientrano nell'ambito della presente disciplina i procedimenti aperti per iniziativa dei soggetti di cui all'articolo che precede, salvo che siano aperti contro altri soggetti ugualmente compresi nell'articolo 1, riguardando, in questo caso, coloro che subiscono il procedimento e non quelli che lo hanno azionato.

Art. 3

CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL RIMBORSO

1. Potrà darsi luogo al rimborso nel caso in cui il fatto in ragione del quale il beneficiario domanda tutela sia legato all'esercizio di attività resa in nome e per conto dell'Agenzia e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio.



2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili ed ascrivibili, perlomeno quanto ad attribuzione, all'Agenzia.
3. Condizione ulteriore perché possa darsi luogo al rimborso è che non vi sia conflitto di interessi tra il soggetto richiedente e l'amministrazione stessa per i fatti da cui origina il procedimento.
4. In ogni caso, il rimborso non può essere riconosciuto e se vi sono state anticipazioni devono essere prontamente ripetute, nell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità, civile, penale o contabile dei soggetti di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni.
5. Nel processo penale, l'esito positivo del procedimento è da intendersi allorché sia intervenuto sia intervenuto un provvedimento di assoluzione o di archiviazione.
Non dà beneficio al rimborso il provvedimento mediante cui l'Autorità dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
6. Nel processo civile dà diritto al trattamento di cui alla presente disciplina ogni riconoscimento di esenzione da responsabilità, contrattuale od extracontrattuale.
7. Nel processo contabile dà diritto al trattamento di cui alla presente disciplina ogni assoluzione, pur accertato il fatto ma non la colpa grave o il dolo.

Art. 4

NATURA E TIPO

1. L'assunzione degli oneri di difesa a carico dell'Agenzia costituisce un rimborso delle spese sostenute e certificate, nella misura di cui alle presenti disposizioni, dai soggetti di cui all'art. 1, nei procedimenti che li riguardano.
2. Il diritto, ricorrendone le condizioni, può essere fatto valere esclusivamente dall'interessato e consiste nel rimborso, direttamente al medesimo, dell'esborso sofferto per la difesa.
L'Agenzia è estranea al rapporto di mandato tra il richiedente il rimborso ed il professionista incaricato, di fiducia o d'ufficio.

Art. 5

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELL'AGENZIA

1. Per potere essere ammesso al rimborso, anche mediante anticipazioni, fin dall'apertura del procedimento, è onere del richiedente dare all'amministrazione preventiva notizia dell'apertura di procedimento civile, penale o contabile, illustrando i fatti oggetto del procedimento, l'inerenza alle funzioni e l'inesistenza di motivi di conflitto di interesse con l'amministrazione.
2. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata preventiva stima degli oneri complessivi per la difesa, relativa al grado processuale.



3. Qualora siano stimati oneri superiori, per il grado, tipo e valore di procedimento, al valore medio di liquidazione di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, sarà onere del richiedente darne supporto, spiegazione e documenti allegando la particolare difficoltà del processo, la necessità di prestazioni che non rientrano nel tariffario, la utilità di ricorrere a consulenti tecnici, o tutto ciò per cui ritenga rimborsabile l'eccedenza rispetto al livello medio di liquidazione.
4. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sottoscritta dal richiedente circa l'inesistenza di polizza assicurativa che copra in suo favore le spese legali che domanda all'Agenzia. Diversamente, in ipotesi il richiedente abbia contratto specifica polizza, dovrà cedere all'amministrazione, quale requisito di ammissibilità dell'istanza e fino a concorrenza del rimborso che domanda, il credito che gli deriva dal contratto di assicurazione.
5. L'amministrazione, mediante il competente Servizio o Area, entro trenta giorni dall'istanza, comunica direttamente al richiedente l'eventuale incompletezza dei documenti di cui ai commi precedenti o manifesta l'inammissibilità della istanza stessa, invitandolo, se ne esiste possibilità, ad integrare la documentazione nei successivi dieci giorni o comunque, nello stesso termine, ad esprimere sue eventuali deduzioni ed osservazioni per l'accoglimento dell'istanza.
6. Il tempo per il soddisfo di tale preavviso di diniego sospende i termini del procedimento.
7. Soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, il Servizio o l'Area competente trasmette, all'Amministratore Unico, mediante il Direttore Generale, relazione in ordine:
 - a) all'ammissibilità e congruità dell'istanza;
 - b) al rapporto tra richiedente ed amministrazione;
 - c) all'inerenza del fatto alle funzioni;
 - d) al tipo di procedimento e di responsabilità per cui si procede;
 - e) al grado di difficoltà del procedimento e alla congruità delle spese che il richiedente chiede di porre a carico dell'Agenzia.
7. Il procedimento, previa espressione dell'Amministratore Unico anche in ordine alla necessaria inesistenza di conflitto di interessi secondo valutazione specifica e motivata, deve essere concluso entro sessanta giorni dall'istanza.
8. È onere del richiedente cui sia stata assicurata assistenza, qualora sopravvengano in corso di procedimento necessità di difesa non prima comunicate all'amministrazione, darne notizia affinché, nelle stesse forme del presente articolo, l'Agenzia sia messa in condizioni di valutare e provvedere.

Art. 6

RIMBORSO SPESE DI DIFESA

1. Nell'ipotesi in cui il richiedente dia preventiva comunicazione all'amministrazione dell'apertura contro di lui di un procedimento civile, penale e contabile, il rimborso non potrà comunque essere superiore al valore



massimo di liquidazione per il corrispondente grado, tipo e valore di procedimento, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

2. Nel caso di assistenza di più avvocati, il rimborso sarà limitato alla misura dovuta per l'attività di un avvocato.

3. Le spese per la domiciliazione e per la trasferta, nei limiti tabellari previsti, saranno oggetto di rimborso solo per i giudizi di ultimo grado dinanzi Autorità con sede fuori dalla Sardegna.

4. I soggetti, di cui all'art. 1 della presente disciplina, che non diano all'Agenzia preventiva notizia del procedimento nei loro confronti nei modi di cui all'articolo precedente, e non mettano quindi l'amministrazione nelle condizioni di esprimere le valutazioni ad esso rimesse, hanno facoltà, al positivo esito del procedimento che li riguarda, di domandare il rimborso degli oneri di difesa sostenuti in proprio.

5. Con la stessa istruttoria di cui all'articolo precedente e all'esistere di ogni condizione enunciata nella presente disciplina, nelle ipotesi di cui al comma precedente il rimborso può essere garantito al richiedente, a prescindere dalla difficoltà del procedimento e di ogni altra considerazione, nella sola misura non superiore al c.d. valore medio di liquidazione, secondo grado, tipo e valore di procedimento, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 7

LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO

Per procedere alla liquidazione delle anticipazioni, o del rimborso, è onere del richiedente fornire all'amministrazione copia di fattura emessa in suo favore dal professionista incaricato.